

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 SETTEMBRE 2012, N. 88

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna” (proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I)** 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 194  
**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna”** 11

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 SETTEMBRE 2012, N. 88

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" (proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 148 del 24 luglio 2012;

- che con suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, il 25 maggio 2012, dai Consigli comunali di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della Legge regionale n. 24/1996 (istanza composta dalle seguenti deliberazioni dei Consigli comunali, approvate con le maggioranze qualificate previste dalla legge con le stesse modalità stabilite per l'approvazione degli statuti comunali: Bazzano n. 26 del 26 aprile 2012; Castello di Serravalle n. 17 del 26 aprile 2012; Crespellano n. 28 del 27 aprile 2012; Savigno n. 11 del 30 aprile 2012; Monteveglio n. 36 del 23 aprile 2012, n. 38 del 26 aprile 2012 e n. 46 del 3 maggio 2012);

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali in data 17 luglio 2012 (qui allegato),
- parere della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 40 del 10 settembre 2012 del Consiglio provinciale di Bologna, che si è espresso favorevolmente (qui allegato nelle parti essenziali);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'art. 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", iscritto al Protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3030;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ha esaminato in sede referente il progetto di legge ed il parere della Provincia di Bologna trasmettendo all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1-bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a) che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 12, comma 1 secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella Legge regionale 24/96, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 co. 2 lett. a) L.R. 24/96, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

- nella menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Valle del Samoggia; Valsamoggia; Samoggia; Samodia) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione Assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti n. 43

assenti n. 7

votanti n. 42

favorevoli n. 30

contrari n. --

astenuti n. 12

delibera:

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3030 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 13 settembre 2012;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Valle del Samoggia;

b) Valsamoggia;

c) Samoggia;

d) Samodia".

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	P <sub>g</sub>	2012	176296
DEL	10	107	2012

Alla Vicepresidente della Giunta regionale  
Simonetta Saliera

- p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Vasco Errani
- p.c. Al Direttore Generale Affari istituzionali e  
legislativi  
Filomena Terzini
- p.c. Alla Responsabile Servizio Segreteria e AA.  
Gen.II della Giunta. AA. Gen.II della  
Presidenza. Pari Opportunità  
Sonia Cioffi

Oggetto: Commissione I - "Bilancio, affari generali e istituzionali" seduta del 17 luglio 2012 - Parere.

Punto all'odg:

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 L. R. 13/2009 in merito al p.d.l.: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna";

**Parere Favorevole**

Cordiali saluti

La Presidente  
Marcella Zappaterra



Viale Aldo Moro 64  
40127 Bologna

Tel. 051.527.4292 4236  
Fax 051.527.4273

Email: [cat@regione.emilia-romagna.it](mailto:cat@regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ Classif. \_\_\_\_\_ INDICE \_\_\_\_\_ LIV. 1 \_\_\_\_\_ LIV. 2 \_\_\_\_\_ LIV. 3 \_\_\_\_\_ LIV. 4 \_\_\_\_\_ LIV. 5 \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_ NUM \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA**  
**I convocazione**  
**37a Seduta**

**Estratto dal verbale della seduta pubblica del 10/09/2012**

Presiede il Presidente del Consiglio Caliendo Stefano

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

<b>CALIANDRO STEFANO</b>	<b>GUIDOTTI SERGIO</b>
<b>BARELLI MAURIZIO</b>	<b>BARUFFALDI MARIAGRAZIA</b>
<b>COCCHI ANNA</b>	<b>COSTA ELENA</b>
<b>DEGLI ESPOSTI EDGARDA</b>	<b>DONINI RAFFAELE</b>
<b>FABBRI MARILENA</b>	<b>FINELLI RAFFAELE</b>
<b>FUSCO MARIETTA</b>	<b>GNUDI MASSIMO</b>
<b>MAZZANTI GIOVANNI MARIA</b>	<b>MUSOLESI NADIA</b>
<b>NALDI GIANCARLO</b>	<b>PAGNETTI FRANCESCO</b>
<b>REBECCHI NARA</b>	<b>TORCHI EMANUELA</b>
<b>VANNINI DANIELA</b>	<b>ZANIBONI GABRIELE</b>
<b>FINOTTI LUCA</b>	<b>LEPORATI GIOVANNI</b>
<b>MAENZA SALVATORE</b>	<b>MAINARDI MARCO</b>
<b>RUBINI CLAUDIA</b>	<b>NANNI PAOLO (**)</b>
<b>MARCHETTI DANIELE</b>	<b>MARZOCCHI ALESSANDRO</b>
<b>SORBI MAURO</b>	<b>TOMMASI GIANFRANCO</b>
<b>FLAIANI ROBERTO</b>	<b>RAISI ENZO (*)</b>
<b>SABBIONI GIUSEPPE</b>	<b>TARTARINI FABIO</b>
<b>VENTURI GIOVANNI</b>	<b>RAMBALDI FLORIANO</b>

Presenti n.35

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

<b>VENTURI GIACOMO(*)</b>	<b>BARIGAZZI GIULIANO(*)</b>
<b>BURGIN EMANUELE(*)</b>	<b>CHIUSOLI MARIA</b>
<b>DE BIASI GIUSEPPE(*)</b>	<b>MONTERA GABRIELLA(*)</b>
<b>PONDRELLI MARCO</b>	<b>PRANTONI GRAZIANO</b>

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori: VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, MAINARDI MARCO  
 Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

omissis

**DELIBERA N.40 - I.P. 4042/2012 - Tit./Fasc./Anno 2.5.4.0.0/2/2012**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

Proposta della Giunta al Consiglio di espressione di parere favorevole in ordine al progetto di legge regionale denominato "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 24 dell' 8 luglio 1996.

... *omissis*

## IL CONSIGLIO

### Decisione

- Rende parere favorevole, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 24 dell' 8 luglio 1996, in merito al progetto di Legge regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 e rimesso alla competenza del Consiglio regionale, denominato *“Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, insieme alla relativa relazione, cartografia e parere favorevole del Cal reso nella seduta del 17 luglio 2012.
- Approva l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

### Motivazione

#### *In diritto*

L'articolo 133 della Costituzione prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 *“Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni”* prevede che l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sia disposta con legge regionale, anche nel caso specifico dell'istituzione di nuovi Comuni attraverso la fusione di comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Art. 2 - Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica.

*“1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.*

L'iniziativa legislativa può essere assunta, in base all'articolo 8 comma 2<sup>2</sup>, con deliberazione dei Consigli comunali interessati e presentata alla Giunta regionale che, verificati i presupposti e i requisiti formali della richiesta, la presenta al Consiglio regionale accompagnata da relazione illustrativa dei presupposti e delle indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

I progetti di legge regionale di cui sopra, presentati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro 8 giorni ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito. Il parere non è richiesto agli enti locali che abbiano assunto l'iniziativa in merito. Tale parere richiesto è reso al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge. Decorso tale termine si prescinde dal parere<sup>3</sup>.

*In fatto*

- il Comune di Monteveglio, in data 15/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 78353 del 17/05/2012)
- il Comune di Castello di Serravalle, in data 16/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79042 del 18/05/2012)
- il Comune di Crespellano, in data 18/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79814 del 21/05/2012)
- il Comune di Savigno, in data 19/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a

*2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:*

- a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali.”

2 Art.- 8 Iniziativa.

“.....2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.....”

3 Art. 10 - Pareri degli Enti locali.

“1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.”

seguito di fusione (PG 80856 del 22/05/2012)

- il Comune di Bazzano, in data 17/5/2012, ha comunicato alla Provincia l'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'istanza di iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione (PG 79341 del 18/05/2012)

Preso atto che con deliberazioni conformi i Comuni hanno deciso, a seguito di un periodo di progettazione durante il quale i Sindaci hanno promosso molteplici incontri sia con la cittadinanza sia con le parti sociali del territorio:

- di approvare ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 24/1996, con il presente atto, “Istanza per Iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno “;
- di chiedere quindi alla Regione Emilia Romagna di procedere ai sensi della Legge Regionale n. 24/1996 all'iter legislativo per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di Fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;
- di approvare lo studio di fattibilità, trasmesso alla Regione Emilia Romagna dall'Unione Valle del Samoggia con nota 29 marzo 2012 prot.5156, dal quale emergono i presupposti previsti dall'articolo 3 della L.R. n. 24/1996 nonché informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relative ai Comuni interessati che potranno essere utilizzate quale contributo per la formulazione della relazione del disegno di legge;
- di approvare la cartografia allegata al presente atto, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione (Art. 8 comma 6 L.R. 24/1996);
- di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:
  - × 1 “VALLE DEL SAMOGGIA”
  - × 1 “VALSAMOGGIA”
  - × 1 “SAMOGGIA”
  - × 1 “SAMODIA”

La Regione Emilia Romagna ha acquisito (PG regionale 131611 del 2012) l'istanza dei Comuni per tramite dell'Unione dei Comuni Valle del Samoggia, al fine di avviare l'Iter regionale di approvazione della legge.

Sul progetto di legge regionale in oggetto è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali – Cal, reso nella seduta del 17 luglio 2012.

Successivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 è stato approvato lo stesso progetto di legge regionale.

Conseguentemente in data 25/07/2012 è stata trasmessa a questa Provincia, da parte dell'Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna, richiesta di parere<sup>4</sup> in merito all'istituzione di nuovo Comune - mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna - secondo il progetto di Legge regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 23 luglio 2012 e rimesso alla competenza del Consiglio regionale (oggetto assembleare n. 3030).

Nella suddetta richiesta si dà atto che il parere in base all'articolo 10 della legge citata debba essere reso entro 60 giorni dalla richiesta e dunque, nel caso *de quo*, entro il 22 settembre 2012.

Il progetto di legge regionale prevede:

- l'istituzione di un unico Comune nella Provincia di Bologna mediante la fusione di comuni contigui di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- forme di partecipazione e decentramento, nonché la costituzione di municipi da effettuarsi con scelta statutaria;
- la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali e la vigenza degli originali strumenti urbanistici fino a che non provveda nuovamente il Comune neo costituito;
- l'istituzione del nuovo comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali. La norma infine attribuisce al Comune di nuova istituzione benefici finanziari pari a 705.000 Euro per i primi dieci anni e 210.000 Euro per gli ultimi cinque. E' previsto inoltre un contributo straordinario in conto capitale pari a 300.000 Euro per tre anni;
- che il nuovo Comune dalla data di istituzione e fino alle elezioni nella tornata elettorale dell'anno 2014 è retto da un commissario governativo con la collaborazione di un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti dei Comuni di origine.

Il presente parere è di competenza del Consiglio provinciale in ragione di quanto previsto dall'articolo 42 comma 3 lettera c) del D.lgs 10 agosto 2000, n.267 - Testo Unico Enti Locali, in ordine all'istituzione e alla modificazione delle forme associative.

L'articolo 18 dello Statuto provinciale, inoltre, prevede che:

*“...4. Il Consiglio provinciale determina l'indirizzo politico amministrativo della Provincia di Bologna e adotta gli atti fondamentali. Il Consiglio controlla l'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art. 21, mediante verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti delle stesse, avvalendosi anche della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.*

*5. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna. ...”*

<sup>4</sup> Pg 119636 del 25/07/2012

Il Consiglio ritiene di rendere parere di merito favorevole in ordine al progetto di legge di cui al dispositivo, in ragione dei principi richiamati nello Statuto provinciale in particolare all'articolo 9 comma 2 lettera r) ove si prevede che la Provincia *“sostenga processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata”*

In tal senso ritiene che la proposta di fusione in oggetto risponda alle esigenze di razionalizzazione, efficacia, efficienza, economicità e di risparmio della finanza pubblica attraverso le conseguenti economie di scala, in linea anche con le disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali previste dall'articolo 20 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per la Provincia.

Si approva l'immediata eseguibilità della presente deliberazione per rendere il parere alla Regione Emilia Romagna di modo da avviare l'iter consiliare regionale con la massima celerità.

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nelle sedute del 05 e 10 settembre 2012, a seguito degli approfondimenti della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 10 settembre 2012.

Sono stati richiesti ed acquisiti agli atti il parere di regolarità tecnica del Direttore del Settore Affari generali ed istituzionali e il visto di conformità giuridico amministrativa del Segretario generale.

*omissis...*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 194

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna"**

## IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»;

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che «le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale»;

- la Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto «contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso»;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda «tutti gli elettori dei Comuni interessati»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella Legge regionale 24/96, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 co. 2 lett. a) L.R. 24/96, gli aventi diritto al voto sono gli «elettori dei Comuni», per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Uni-

co in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" - oggetto 3030;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 35185 del 19/9/2012, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 88 del 18/9/2012 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna:

1) Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Valle del Samoggia;

b) Valsamoggia;

c) Samoggia;

d) Samodia.

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 25 novembre 2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

1) è indetto per il giorno di domenica 25 novembre 2012 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna" - oggetto 3030;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1) Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Valle del Samoggia;

b) Valsamoggia;

c) Samoggia;

d) Samodia;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 24 novembre 2012 e riprendono alle ore 6 di domenica 25 novembre;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 25 novembre 2012 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;
- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;
- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di lunedì 26 novembre 2012, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge

regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato all'Ufficio territoriale del Governo, al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed al Presidente del Tribunale di Bologna ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE  
Vasco Errani